



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA” EX ART. 2505 C.C. DELL'AZIENDA SPECIALE COAP NELL'AZIENDA SPECIALE CENTRO STUDI E RICERCHE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501 TER C.C.

Il presente progetto di fusione prevede l'incorporazione dell'Azienda Speciale COAP nell'Azienda Speciale Centro Studi e Ricerche.

Per interpretazione prevalente della dottrina¹, trattasi di un caso particolare di fusione semplificata tra “società” aventi lo stesso unico socio, con le medesime quote ed i medesimi diritti, cioè la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno; la fattispecie viene assimilata al caso di “incorporazione di società interamente possedute” ed è quindi applicabile, ove compatibile, la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c.

Non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 *ter*, comma 1, numeri 3), 4) e 5), c.c.: “3) *il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili*”.

Per effetto della procedura semplificata prevista dal citato art. 2505 c.c. non è stata predisposta la “relazione dell'organo amministrativo” ex art. 2501 *quinquies* c.c. e la “relazione degli esperti”, di cui al successivo art. 2501 *sexies* c.c.

Considerato che alla fusione non partecipano “società” con capitale rappresentato da azioni o quote, trovano applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2505 *quater* c.c. (“*se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501 ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà*”), nonché la disposizione di cui all'art. 2501 *quater*, ultimo comma, c.c., nel testo novellato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

Trattandosi di soggetti privi di autonomia patrimoniale, di personalità giuridica ed a socio unico, non trovano applicazione gli adempimenti che il codice civile pone a

¹ Vedasi, tra i tanti, lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204/2009/I.



garanzia dei creditori (art. 2503 c.c.).

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Azienda incorporante

Azienda Speciale Centro Studi e Ricerche, codice fiscale 01516620497, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) con numero LI-151649 in data 20/01/2012, con sede legale presso la sede principale della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno in Livorno, Piazza del Municipio n. 48.

Il Centro Studi e Ricerche di Livorno svolge per conto della Camera la funzione istituzionale di monitoraggio, studio, analisi dei dati sull'economia locale. Tale attività è diretta a migliorare la conoscenza della realtà socio-economica, a favore sia delle imprese che dei centri decisionali locali che su tali basi impostano le azioni politico-economiche. A tale scopo, il Centro effettua elaborazioni sulla numerosità e la distribuzione sul territorio dei soggetti economici iscritti al Registro delle Imprese, analizza i fenomeni demografici per settore di attività economica, tipologia di forma giuridica o altri indicatori significativi per l'obiettivo dell'indagine. Per i settori per i quali i dati si rendano disponibili con opportuna cadenza, realizza aggiornamenti trimestrali e semestrali per finire con il consuntivo d'anno.

L'attività del Centro Studi prevede anche l'analisi dei dati provenienti sia dagli Osservatori settoriali, sia da enti ed istituzioni operanti nel campo delle rilevazioni statistiche, con lo scopo di redigere specifici studi sui settori economici locali, arricchiti da confronti con gli andamenti regionali e nazionali. Realizza inoltre occasionalmente relazioni e/o ricerche su argomenti di particolare rilevanza economica, focus, approfondimenti di specifici settori, su iniziativa propria o su richiesta di enti, privati o associazioni di categoria.

Il Centro Studi svolge anche analisi territoriali nell'ambito dell'incrocio domanda-offerta di lavoro, ossia uno studio specifico sulla tipologia e sulla quantità delle persone disposte ad offrire lavoro e, allo stesso tempo, sulla gamma di figure professionali che le imprese domandano in un determinato periodo; una delle fonti principali di dati è costituita dal sistema informativo Excelsior.



Azienda incorporata

Azienda Speciale COAP, codice fiscale: 92006180530, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) con numero GR-85638 il 16/04/1996, con sede legale presso la sede secondaria della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno in Grosseto, Via F.lli Cairoli n. 10.

Il COAP di Grosseto è nato nel 1975 con lo scopo di realizzare ogni iniziativa volta ad assicurare la formazione imprenditoriale ed il perfezionamento professionale, ha ampliato negli anni la propria sfera di operatività fino ad arrivare, nel 2014, all'incorporazione dell'Azienda Speciale Camera Arbitrale e di Conciliazione specializzata in materia di risoluzione alternativa delle controversie. Il COAP opera in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi fissati dall'Ente, mirando, da un lato, a garantire il ruolo di "braccio operativo" dello stesso, e, dall'altro, consolidare il proprio ruolo di soggetto in grado coordinare e gestire servizi, iniziative e progetti afferenti le seguenti aree:

- ✓ formazione ed orientamento - rientrano in questo ambito le attività e le iniziative tese ad integrare i canali dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nell'ottica di favorire e sostenere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e fornire risposte diversificate in funzione delle mutate esigenze formative del sistema imprenditoriale e del sistema sociale nel suo complesso. Il COAP è agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana;
- ✓ assistenza tecnica alle imprese - rientrano in questo ambito le attività e le iniziative tese a favorire il percorso di sviluppo e consolidamento delle imprese, in una logica complementare e sinergica alle attività di formazione;
- ✓ studi e ricerche - rientrano in questo ambito le attività e le iniziative tese a sviluppare e consolidare il ruolo acquisito nella produzione di informazione economica, rivolta ai vari soggetti, a diverso titolo, coinvolti nelle azioni di programmazione, gestione e controllo dell'economia e del territorio locale;
- ✓ mediazioni e conciliazioni - rientrano in questo ambito tutte le attività e le iniziative tese a sviluppare e consolidare i servizi per la risoluzione delle controversie, in alternativa al giudizio ordinario civile. Il COAP è accreditato al Ministero della Giustizia quale Organismo di mediazione ed ente di formazione per Mediatori ed Arbitri;
- ✓ funzionamento dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCCS) nel territorio grossetano.



2. MOTIVAZIONI E PRINCIPI ISPIRATORI

La fusione delle due Aziende Speciali camerali, decisa dalla Giunta camerale con delibera n. 63 del 4 giugno 2018, è finalizzata al perseguimento di maggiori sinergie attraverso la razionalizzazione della *governance* e della gestione delle relative strutture operative e consente l'adempimento delle disposizioni di attuazione del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", entrato in vigore dal 10 dicembre 2016. In particolare, il predetto decreto ha imposto, nell'ambito del più ampio processo di riforma del sistema camerale, un piano di razionalizzazione e riduzione del numero delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione (art. 3, comma 2, lett. b); detto piano deve seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. Tale piano, su proposta trasmessa da Unioncamere con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017, è stato inserito dal MiSE nel decreto 8 agosto 2017. Tuttavia, il percorso del decreto è stato travagliato: il decreto è stato impugnato dinanzi alla Corte costituzionale e la Corte, con sentenza n. 261 del 13 dicembre 2017, ha rigettato tutte le questioni proposte ad eccezione di quella relativa all'omissione della prescritta preventiva intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni (della quale era stato acquisito il solo parere); ciò ha imposto un temporaneo stop che il MiSE ha superato con l'emanazione di un nuovo decreto il 16 febbraio 2018 il quale, preso atto della mancata intesa, ha legittimamente riproposto, nella sostanza, i contenuti del precedente, dando al percorso di riforma una decisiva accelerazione.

Per quanto riguarda la Camera della Maremma e del Tirreno e l'oggetto del presente progetto, il decreto sancisce la necessità di ridurre ad una soltanto il numero delle Aziende Speciali; l'Ente deve pertanto riorganizzare e ridurre ad una le proprie Aziende Speciali Centro Studi e Ricerche e COAP.

Il progetto è inoltre coerente con la costante attenzione ai processi di riduzione dei costi strutturali e di funzionamento e con la necessità di garantire comunque il soddisfacimento della molteplicità dei servizi a favore delle imprese del territorio, in un quadro normativo nell'ambito del quale tali organismi sono chiamati a svolgere la propria attività con modalità sempre più vicine a quelle di riferimento per gli Enti camerali e che incidono in maniera sostanziale sulla loro flessibilità e dinamicità



organizzativa.

L'estensione alle Aziende Speciali delle Camere di commercio della qualificazione di "organismi di diritto pubblico" (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 novembre 2011, n. 6211) e l'applicazione alle stesse dei medesimi vincoli previsti per gli Enti camerali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricorso ai contratti di lavoro flessibile (art. 4, comma 103, della L. 12 novembre 2011, n. 183) sono solo alcuni esempi che denotano un progressivo affievolimento della matrice privatistica che, in un primo momento, connotava le Aziende Speciali (si veda, da ultimo, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018 in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split payment).

Inoltre, il mutato contesto finanziario in cui si trovano ad operare le Camere di commercio dal 2015 in virtù dell'entrata in vigore dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, impone un contenimento dei costi che spinge nella direzione della fusione delle due Aziende Speciali.

Il progetto di fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale COAP nell'Azienda Speciale Centro Studi e Ricerche risponde anche, pertanto, a finalità di tipo organizzativo dell'Ente camerale che intende, con tale operazione, raggiungere obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dai due organismi. La riorganizzazione delle attività e delle funzioni in capo al personale e la riconduzione dell'operatività ad un solo centro decisionale, evitando duplicazione delle procedure amministrative, permetteranno il raggiungimento di economie di scala.

La fusione comporterà anche un apprezzabile contenimento dei costi e dei tempi di gestione dei relativi adempimenti, originando un unico organo amministrativo, un solo Collegio dei revisori dei conti, un solo centro contabile-amministrativo, un solo bilancio.

3. STATUTO-REGOLAMENTO DELL'AZIENDA INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE RISULTANTI DALLA FUSIONE

La fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale COAP nell'Azienda Speciale Centro Studi e Ricerche verrà perfezionata mediante deliberazione della Giunta camerale che approverà il progetto di fusione; il progetto di fusione sarà quindi deliberato dagli organi amministrativi delle due Aziende Speciali interessate ed integrato dal budget/piano economico-finanziario, quale allegato.

Il nuovo Statuto-Regolamento dell'Azienda Speciale incorporante sarà modificato,
Progetto di fusione Aziende Speciali camerali



prevedendo:

- ✓ una nuova denominazione;
- ✓ l'integrazione delle finalità istituzionali con quelle perseguite fino ad oggi dall'Azienda Speciale COAP;
- ✓ il recepimento delle disposizioni normative emanate in materia di Aziende Speciali delle Camere di commercio, tra cui il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, nel testo novellato dall'art. 4, comma 103, lett. b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, l'art. 3, comma 2, lett. b del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, il decreto MiSE 8 agosto 2017.

4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELL'AZIENDA INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'AZIENDA INCORPORANTE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI REALI DELLA FUSIONE

Effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e fiscali decorrono a partire dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2019 (art. 2501 *ter*, comma 1, numero 6, c.c.; art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Allo scopo di consentire al competente organo dell'azienda incorporante l'approvazione del bilancio dell'azienda incorporata per il 2018 e l'adempimento degli obblighi fiscali per il medesimo esercizio, il competente organo dell'azienda incorporata redige e trasmette all'azienda incorporante una situazione contabile al 31 dicembre 2018, certificata dal proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Effetti reali

La fusione avrà efficacia dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2019; da tale data l'Azienda Speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'Azienda Speciale incorporata.

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Nelle Aziende oggetto di fusione non esistono particolari categorie di soci.



6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle Aziende partecipanti alla fusione; la fusione determina la cessazione dell'Azienda Speciale incorporata e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo e l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi dell'Azienda Speciale incorporata nell'Azienda Speciale incorporante, con prosecuzione di tutti i rapporti anteriori alla fusione.

7. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE, NONCHÉ L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono entrambe alla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, la fattispecie viene assimilata al caso di "incorporazione di società interamente possedute" ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. per la quale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 *ter*, comma 1, numero 3), c.c.: "3) *il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro*".

8. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Le due Aziende Speciali non hanno forma societaria ed appartengono alla medesima Camera di commercio, per cui non vi sarà alcuna assegnazione di quote. Trovando applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2505 *quater* c.c.

DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Non sussistendo alcuna assegnazione di quote di nuova emissione, non è necessario stabilire alcuna data di partecipazione agli utili.



10. PERSONALE

A seguito della fusione per incorporazione il rapporto di lavoro del personale dipendente in forza all'Azienda Speciale COAP proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda Speciale incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore; fatta salva la conformità al CCNL di settore ed alla normativa di riferimento, i contratti saranno trasferiti mantenendo inalterati tutti i diritti ai sensi dell'art. 2112 c.c. e nel rispetto dell'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.

Sarà previsto l'ampliamento della dotazione organica dell'Azienda Speciale incorporante, affinché sia possibile il trasferimento del personale già in forza all'Azienda Speciale COAP.

Nel caso in specie, entrambe le Aziende applicano ai propri dipendenti il medesimo CCNL, entrambe hanno una dimensione aziendale inferiore a 15 dipendenti ed il passaggio della titolarità dei contratti in essere con i dipendenti dell'Azienda Speciale COAP non comporta variazioni nelle modalità delle prestazioni lavorative *in peius*.

Trattandosi quindi di una variazione non peggiorativa per il personale dipendente il trasferimento avverrà con una semplice comunicazione a cura dell'Azienda Speciale incorporante, in continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro e mantenendo la stessa qualifica, livello ed anzianità.

11. ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 2501 *ter*, comma 4, c.c. è stata esercitata l'opzione di rinuncia al termine di 15 giorni tra la data di pubblicazione del progetto di fusione e la data per la decisione in ordine alla fusione.

Ai sensi dell'art. 2501 *quater*, ultimo comma, c.c. è stata esercitata l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle Aziende Speciali partecipanti alla fusione.

Trattandosi di procedura di fusione semplificata *ex art. 2505 c.c.*, non è stata predisposta la "relazione dell'organo amministrativo" *ex art. 2501 quinquies c.c.* e la "relazione degli esperti", di cui al successivo art. 2501 *sexies c.c.*

Stante la natura giuridica delle Aziende Speciali partecipanti alla fusione, prive di autonomia patrimoniale e di personalità giuridica e considerate organismi strumentali dell'Ente camerale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 29 dicembre 1993, n. 580,



come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, esse hanno ragione di esistere solo ed in quanto soggetti che perseguono obiettivi e finalità della Camere di commercio, dalla quale si distinguono solo sotto il profilo tributario, restando invece limitata l'autonomia amministrativa, contabile e finanziaria; l'assenza di un capitale sociale a garanzia dei terzi, evidenzia la dipendenza giuridico-finanziaria delle Aziende Speciali dalla Camera di commercio. Da ciò, ne consegue che gli adempimenti che il codice civile pone a garanzia dei creditori (art. 2503 c.c.) non trovano applicazione nel caso di specie.

Allegati ²:

- ✓ Statuto-Regolamento modificato dell'Azienda Speciale incorporante (**allegato A**);
- ✓ Dotazione organica modificata dell'Azienda Speciale incorporante (**allegato B**);
- ✓ Bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale Centro Studi e Ricerche riferito agli anni 2015, 2016 e 2017 (**allegato C**);
- ✓ Bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale COAP riferito agli anni 2015, 2016 e 2017 (**allegato D**).

² Costituirà allegato al progetto di fusione, previa deliberazione degli organi amministrativi delle due Aziende Speciali interessate, il budget/piano economico-finanziario.